



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO **DECISIONE N. 2/2025**

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 002/FITDS/2024 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 20 Febbraio 2025 a carico del
Sig.: **EMILIO SAULINO** omissis, tesserato FITDS n. omissis AGONISTA (iscritto alla
Associazione Umbra di TDS)

Con atto di deferimento a giudizio del 20 febbraio 2025, il Procuratore Federale ha contestato
al signor Saulino le infrazioni di cui:

agli artt. 1, 2 e 12 del codice di comportamento sportivo CONI, nonché dell'art. 11 comma 3
Statuto FITDS e degli artt. 1 e 4 comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia e disciplina
FITDS poiché, venendo meno ai doveri di osservanza della disciplina sportiva, di lealtà e di
collaborazione con gli organi di giustizia sportiva, sottoscriveva e depositava a mezzo PEC alla
Procura Federale il 15.10.24 un esposto contenente dichiarazioni risultate non veritiere, lesive
direttamente ed indirettamente della reputazione, del prestigio e dell'onorabilità degli arbitri
Valerio Pizio, tess. e Silvio Beccaria, tess. n.

Fatti avvenuti in Roma il 15.10.2024.

Il Tribunale Federale della FITDS

Composto dai Sigg.:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Avv. Cristiano DE ANTONI | Presidente |
| - Avv. Maurizio Ricci | Vice Presidente |
| - Avv. Stella Frascà | Componente |

Letti gli atti ed i documenti del procedimento, constatata la regolarità formale
dell'instaurazione del contraddittorio e la ritualità dell'azione promossa dalla Procura Federale,
ed in particolare

Visto

l'art. 46 comma 2 RGD FITDS del 2016 e l'accordo raggiunto con la stessa Procura Federale per l'applicazione consensuale delle sanzioni a seguito dell'atto di deferimento,

DICHIARA

Il deferito **EMILIO SAULINO** omissis, tesserato FITDS n. omissis agonista, responsabile delle violazioni a lui specificamente contestate con l'atto di deferimento a giudizio redatto dalla Procura Federale e per l'effetto, visto l'accordo per l'applicazione consensuale della pena a seguito dell'atto di deferimento ex art. 46 RGD raggiunto con l'ufficio del Procuratore Federale, su proposta congiunta del SAULINO e del difensore, avv. Chiara Lupatelli del Foro di Perugia, così come da atto sottoscritto in data 24 aprile 2025, e ritenuta congrua la sanzione concordata,

CONDANNA

L'incolpato alla sanzione della ammonizione consistente in un rimprovero ufficiale scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere, nonché ad astenersi per il futuro dal commettere altre infrazioni.

Decisione immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dall'art. 20 RGD FITDS.

Si comunichi, come da Regolamento, all'incolpato, alla società di appartenenza, al sig. Procuratore Federale e a tutti gli altri organi federali che per regolamento debbano essere informati.

Roma, 9 Maggio 2025

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Cristiano DE ANTONI

estensore

Vice Presidente

Avv. Maurizio Ricci

Componente

Avv. Stella Frasca